



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

15. Premendo alla Santità &c. Epistola Encyclica ad universos Patriarchas,  
Archiepiscopos, Episcopos, & alios Italiæ Insularumque adjacentium  
Ordinarios jussu Summi Pontificis conscripta, qua illis ...
- 

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1719.

mente Divinâ Providentiâ Papa XI., ac Eminentiſſimis, & Reverendiſſimis Dominis Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalibus in totâ Republicâ Chriſtianiâ contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquiſitoribus à Sanctâ Sede Apoſtolica ſpecialiter deputatis.

Sanctiſſimus Dominus Noſter Clemens Papa XI., cum accepſſet non ſine gravi paterni animi ſui mœore in lucem editum fuiſſe, & magnâ quidem Bonorum offentione, atque animarum periculo evulgatum Librum, cui titulus: *Première Inſtruction Paſtorale de Son Eminence Monſieur le Cardinal de Noailles Archevêque de Paris au Clergé Seculier, & Régulier de ſon Diocèſe ſur la Conſtitution Unigenitus.* Pariſiis impreſſum apud Joannem Baptiſtam Deleſpine anno 1719.: Habitis priùs plurium doctiſſimorum, ac inſignium in Sacrà Theologiâ Magiſtrorum, & Profeſſorum, nec non memoratæ Congregationis Sanctæ Romanæ, & Univerſalis Inquiſitionis Qualiſicatorum; quos ad id ſpecialiter deputavit, conſultationibus, ut rei gravitas poſtulabat, ac ſubindè auditis votis Eminentiſſimorum, & Reverendiſſimorum Dominorum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalium in totâ Republicâ Chriſtianiâ Generalium Inquiſitorum, prohibendum, atque damnandum cenſuit, prout præſenti Decreto omninò prohibet, & damnat Librum præſatum, uti continentem Doctrinas, & Aſſertiones falſas, captioſas, ſeditioſas, ſcandalofas, præſumptuoſas, temerarias, omnibus Catholicis Epiſcopis, ac præcipuè Gallicanis ipſique Apoſtolice Sedis multipliciter in juſtoſas, erroneas, hæreticis, hæreſibus, & Schiſmaticiſ faventes, atque etiam ſchiſmaticas, & hæreticis reſpective.

Hunc itaque Librum ſic prohibitum, & damnatum, Sanctitas Sua vetat, ne quis cujuſcumque ſit ſtatus, & conditionis, ullo modo, & ſub quocumque prætextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque jam quocumque loco, & quocumque idiomate impreſſum apud ſe retinere, aut legere audeat, ſed eam Ordinariis Locorum, aut hæreticæ pravitatis Inquiſitoribus ſtatim, & cum effectu tradere, & conſignare teneatur ſub poenâ excommunicationis per Contrafacientes ipſo facto, abſque aliâ declaratione, incurrendæ, aliſque poenis arbitrio Sanctitatis Suae inſigendis.

Joſeph Bartolus S. Romanæ, & Univerſalis Inquiſitionis Not.

*Die 12. Auguſti 1719. ſupradictum Decretum aſſicm, & publicatum fuit ad vobas Baſilice Principis Apoſtolorum, Palatii S. Officij, ac in aliis locis ſolitis, & conſuetis Urbis per me Sebaſtianum Vaſellian Sanctiſſimæ Inquiſitionis Curſorem.*

## EPISTOLÆ, ET DECRETA

Memorabilia Sacræ Congregationis Eminentiſſimorum, & Reverendiſſimorum DD. Cardinalium Negotiis, & Conſultationibus Epiſcoporum, & Regularium præpoſita.

*Juxta temporis ſeriem digeſta.*

### EPISTOLA

I. Encyclica ad Univerſos Patriarchas, Archiepiſcopos, Epiſcopos, & alios Italiæ, Inſularumque adjacentium Ordinarios juſſu Summi Pon-

tificis conſcripta, qua illis veneratio, ac reverentia Eccleſiis debita impenſiſſimè commendatur.

Remendo alla Santità di Noſtro Signore di ſoddiſfare alle parti del ſuo Apoſtolico Miniſterio con andare eſtirpando, per quanto è poſſibile, dal Popolo Chriſtiano le offeſe, che ſi fanno al ſignore Dio; e quelle particolarmente, che cagionando publico ſcandalo, portano più irreparabile rovina ſpirituale alle anime, e provocano maggiormente l'ira Divina ſopra di Noi, hà poſto lochio ſino dal principio del ſuo Pontificato in primo luogo ſopra l'abuſo ormai troppo univerſale del poco riſpetto, che ſi uſa alle Chieſe, le quali, dovendo eſſer Caſe di Orazione, pajano per la irreligioſità di molti mali Chriſtiani quaſi ridotte à Caſe di libertà, e di peccati.

Mi hà però comandato eſpreſſamente la Santità Sua d'incaricare in ſuo nome à V. S., ſiccome à tutti gl'altri Ordinarij d'Italia, e dell'Iſole adiacenti, che con ogni ſtudio, e diligenza procurino di porgere rimedio all'inconveniente predetto, e di reſtituire alla Caſa di Dio la riverenza, ed il riſpetto, che l'è dovuto. Ed à tal'effetto la Santità Sua rinovando con la preſente tutte le diſpoſizioni de' Sagri Canoni, Conſtituzioni, e Decreti Apoſtolici altre volte fatti, e promulgati da' Sommi Pontefici ſuoi Predeceſſori intorno all'iſteſſa materia, vuole che V. S.

I. Per mezzo di Prediche, e Sermoni, ò con Editi, e Lettere Circolari iſtruisca, e faccia ben ponderare a' ſuoi Popoli, quanto diſpiaccia alla Maeſtà di Dio l'irriverenza nelle Chieſe, inſinuando le minacce della Sagra Scrittura, ed i caſtighi publici, come di Peſte, Fame, Guerra, Terremoti, e ſimili, che per commune ſentimento de' Santi ſuole Dio ſpecialmente mandare per vendicare gli affronti, che i mali Chriſtiani vanno à fargli nella ſua propria Caſa: *Quoniam ultio Domini eſt ultio Templi ſui.* In ſegno di che, come notano i medemi Santi, non ſi trova, che Chriſto Noſtro Signore caſtigaffe colle ſue proprie mani altro peccato, che queſto, mentre con i ſtagelli ſcacciò i Profanatori del Tempio.

II. Preſcria alli Confeſſori, che amoniſcano ſeramente ſopra di ciò li Penitenti.

III. Faccia ſpecialmente avvertire le Donne, che vengano alle Chieſe colla dovuta modeſtia, ed umiltà, non con pompe, gale, vanità, ed ornamenti indecenti, nè con alterigia, e falſo più conſavevole à i luoghi di libertà, e di feſte profane, che al Santuario di Dio, ricordandoſi che alla Chieſa deve andarſi per placare l'ira Divina, non per irritarla, e non per commettere, e cagionare nuovi peccati, nè per cancellare i commeſſi: Non potendoſi udire ſenza orrore, che à cagione dell'immodeſtia femminile ſi ſiano in alcuni luoghi le coſe ridotte à ſegno, che in vece di andare alle Chieſe per trovarvili divozione, convenga tal' hora fuggirne per non la perdere.

IV. Dove potrà farſi commodamente, ſi deſtini, ed aſſegni agli Huomini luogo diſtinto, e ſeparato da quello delle Donne, nè ſi permetta che gli uni ſi fermino, e ſiano in quello delle altre, di maniera, che reſti tolta trà di loro ogni indecente comunicazione.

V. Inſiſta onninamente, che nelle Chieſe non ſi facciano colloqui profani, circoli, ò ſtrepiti, nè ſi trattino negotij, e molto meno ſi amoreggi; Riſprendendo con ſanto zelo i Traſgreſſori, e caſtigarli ſeveramente, con implorare anco in calo di biſogno l'ajuto del Braccio ſecolare.

VI. Specialmente invigili, che al Santo Sacrificio della Meſſa aſſiſtino tutti coll'attenzione, e religioſità, che conviene ad un Miſterio ſi vene-

1701.

rabile,

1701.

rabile, e mostrino anche estermamente di starvi presenti non pure col corpo, mà eziandio colla mente, e con divoto affetto del cuore.

VII. Ordini altresì agli Ecclesiastici, che nella divozione, modestia, e decoro in celebrare i Divini Uffizii, ed esercitare le altre Sagre Funzioni si portino in guisa, che non habiano à fogggiacere alla maledizione intimata da Dio à chi fa l'opera sua neglitemente, e si tolga alli Secolari ogni occasione di scandalo, e di mal'esempio.

VIII. Proveda parimente, che la stessa modestia, e divozione si offervi dal Clero, e dal Popolo nelle Processioni Ecclesiastiche, le quali essendo istituite per implorar grazie, e misericordie dal Signore, e per ringraziamento de Beneficii da Sua Divina Maestà ricevuti devono essere accompagnate non da discorsi vani, e portamenti indecenti, che pur troppo si vedono, comme se si andasse à diporto, mà da orazioni, & altri atti di Christiana divozione, che possono essere graditi dal Signore Iddio, secondo l'intenzione di Santa Chiesa.

IX. Molto più si faccia ciò osservare, quando nelle dette Processioni si porta il Santissimo Sacramento, ò nelle Feste solenni, ò il Santo Viatico à gl'Infermi: Nella quale occasione farà molto lo devole, che per quanto potrà, procuri d'introdurre nella sua Diocesi l'osservanza delle Regole, ed Istruzioni sopra di ciò promulgate in quest'Alma Città di Roma l'Anno 1695. per ordine della santa memoria di Papa Innocenzo XII., eccitando li Fedeli à rendere in quella Sacra Azzione ogni più divoto ossequio al Venerabilissimo Sacramento dell'Altare, anche per conseguire li tesori Spirituali delle Sante Indulgenze à tal'effetto concedute da Sommi Pontefici, e specialmente dalla santa memoria di Papa Innocenzo XI., e successivamente dall'istesso Innocenzo XII.

X. Procuri, che le Feste, e Solennità si celebrino con modestia, e divozione, e senza spettacoli, conviti smoderati, e profanità vietate da i Sagri Canonici, e che nelle musiche si offervi il decoro Ecclesiastico, senza mescolanza di parole non usate dalla Chiesa. In tali solennità, ancorche maggiori, li Divini Uffizii, e Messe cantate si celebrino secondo gli approvati Sagri Riti, ed all'hore prescritte dalle Rubriche, in modo che le Messe cantate non si prolunghino più che al mezzo giorno, ed i Vespri, e le Compiete, oltre il tramontar del Sole: Avvertendo, che alle 24. hore terminati siano tutti i Divini Uffizii, ed ogni altra sacra Funzione, e nella medesima hora siano ferrate tutte le Chiese: E questa regola debba anco esattamente praticarsi in vestizioni, e velazioni delle Monache.

XI. In caso di trasgressione circa le predette cose minacci con publici Editti, ò in altre maniere, che stimerà più proprie gravi pene: & anco di prohibire le sopradette Funzioni, e Feste e di sottoporre in caso di bisogno all'Interdetto Ecclesiastico le medesime Chiese.

XII. Proibisca onninamente, e sotto gravi pene alli Poveri, ed alli Mendicanti l'andar cercando limosina per le Chiese, nascendoda ciò un gran disturbo alli Divini Uffizii, ed alle orazioni de' Fedeli.

XIII. Ordini alli Parochi invigilare, e correggere li Delinquenti circa tutte le cose suddette, e bisognando il denunciarli al suo Tribunale, e castighi li stessi Parochi, quando in ciò manchino.

XIV. Intimi la medesima vigilanza, ed attenzione alli Superiori Regolari per le Chiese loro, ed in caso di contravvenzione, negligenza, oltre gl'atri rimedii prescritti da Sacri Canonici, ne dia parte à questa Sacra Congregazione, che

punità medesimi Superiori, anco con la privazione de'loro Uffizii, ed altre pene più gravi.

Confida la Santità di Nostro Signore, che basterà questo semplice eccitamento al zelo di V. S. per animarla à compire esattamente in questa parte al suo debito Pastorale, per non essere incolpata al Tribunale di Dio di haver taciuto, quando conveniva alzar le voce, e la mano contro i Profanatori del Santuario, e che però farà ella per impiegare ogni studio, à fine di provedere ad un disordine sì importante, e sì scandaloso, che in realtà ferisce il Paterno cuore della Santità Sua, la quale è risoluta di fare quanto è possibile dal canto suo, acciocchè, si tolga questa abominazione dal luogo Santo, e che la nostra Italia, in cui risiede il Capo visibile della Chiesa, e possa, come sotto i suoi occhi, possa anco in questa materia del rispetto alle Chiese fervire di esempio à tutte l'altre Nazioni del Christianesimo, ed in tal maniera preservarsi da quei flagelli, che per castigo delle nostre colpe pur troppo ci vengono presentemente minacciati dalla Divina Giustizia. Roma 26. Luglio 1701.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

G. D. Paracciani Prosegretario.

## EPISTOLA

Qua Nuncio Apostolico in Regno Neapolitano jussu Summi Pontificis mandatur, ut omnibus Vicariis Capitularibus ejusdem Regni Pontificio nomine inhibeat, ne literas Dimissorias pro prima clericali Tonsura, aliisque Ordinibus cuicumque concedant, tametsi annus à die vacationis Ecclesiarum elapsus sit, absque specialia facultate Sacrae Congregationis.

LA Santità di Nostro Signore hà ordinato d'ingungere à V. S. affinché con lettera circolare proibisca in nome della Santità Sua à tutti li Vicarii Capitulari di cotesso Regno il concedere le lettere Dimissoriali per la prima Tonsura, ed altri Ordini, quantunque sia passato l'anno della vacanza delle Chiese, senza speciale licenza di questa Sacra Congregazione sopra li negozii de' Vescovi, e Regolari; obbedisco al supremo comando di Sua Beatitudine. E le prego &c. Roma 9. Settembre 1701.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

G. D. Paracciani Prosegretario.

## EPISTOLA

Qua præcedens Mandatum Nuncio Apostolico in Regno Neapolitano injunctum instauratur, & ad Vicarios Capitulares, & Apostolicos Ecclesiarum, quarum vacatio post illud contigerat, extenditur.

Con lettera delli 9. Settembre prossimo passato per comandamento espresso della Santità di Nostro Signore fu ingiunto à Monsignor Arcivescovo di Cesarea Antecessore di V. S. di proibire in nome della Santità sua à tutti li Vicarii Capitulari di cotesso Regno il concedere le lettere Dimissoriali per la prima Tonsura, ed altri Ordini, quantunque fosse trascorso l'anno

della